

L'esercizio di attività sportiva quale fonte di responsabilità

di Bianca Pascotto

Anche lo sportivo amatoriale o lo sportivo "della domenica" è punibile per le lesioni provocate durante l'attività e obbligato al risarcimento danni

Nell'esercizio o nella pratica di uno sport, è assai frequente che l'atleta subisca delle lesioni personali durante la fase di gioco o di allenamento ad opera di avversari o di colleghi.

Queste lesioni possono essere causate involontariamente (es. scontro in fase di corsa) oppure volontariamente, nella duplice connotazione soggettiva del dolo (es. fallo di reazione) o della colpa (es. fallo di ostruzione).

La dottrina e, soprattutto, la giurisprudenza, si sono dovute confrontare sul problema della legittimità di questi comportamenti, perché il principio del *neminem ledere* ex art. 2043 c.c. mal si concilia con l'esercizio della pratica sportiva, fautrice indiscussa di danni, ma che il comune sentire li ritiene leciti, perché chi pratica sport accetta il rischio di farsi male e si rappresenta il pericolo a cui va incontro.

Si è quindi elaborata la fattispecie dell'illecito sportivo e si sono precisati i contorni entro i quali una azione fallosa sia o non sia fonte di responsabilità per danni.

L'attuale panorama giurisprudenziale e dottrinale individua sostanzialmente tre tipologie di condotte.

Innanzitutto, **una condotta sportiva che sia rispettosa delle regole di gioco dettate per quella determinata disciplina sportiva**, anche se produttiva di danno **non potrà mai essere punibile** e non potrà essere oggetto di un obbligo al risarcimento del danno provocato.

Diversamente, **una azione che non si conformi al rispetto delle regole** (esempio classico il fallo da ostruzione), **ma che sia determinata** non da una volontà di ledere l'avversario, **bensì dall'impeto sportivo o dalla determinazione di raggiungere il risultato, costituisce il tipico illecito sportivo** – che sarà sottoposto al va-

glio della giustizia sportiva – **ma non è punibile penalmente, né è fonte di responsabilità civile**, in quanto siffatta condotta *non supera la soglia del rischio consentito* ed accettato dai giocatori.

Quella condotta, invece, che non solo **non rispetta le regole del gioco**, ma che è **volontariamente diretta a ledere l'avversario** (fallo a gioco fermo, fallo di reazione, fallo con violenza eccessiva e spropositata), è una condotta **punibile** sia nell'ambito della giustizia sportiva che in quella penale e civile.

Delineate queste tre grandi categorie, la giurisprudenza ha ritenuto che **il confine tra la condotta punibile e non punibile**, debba essere individuato nel **mancato superamento della soglia del rischio consentito**.

Di guisa ne discende che tutte quelle azioni che, pur costituenti un illecito sportivo, ma che per la loro funzionalità, intensità e attinenza alla condotta di gioco, non superano quella soglia di rischio che i giocatori si rappresentano e liberamente accettano, non possono essere punite perché ritenute lecite e senza danno sociale.

Non è il caso di addentrarci nella elaborazione dottrinale del concetto di attività sportiva come causa di giustificazione non codificata dal codice penale, ma per ben comprendere la valenza di questa scriminante, è

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it